



UFCOM, 8 novembre 2023

**Sinossi consultazione Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) – Confronto delle disposizioni dell'ordinanza**

<b>Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401)</b>		
<b>Articolo</b>	<b>Legge in vigore</b>	<b>Progetto preliminare (PD)</b>
Art. 57	Importo del canone annuo: a. per un'economia domestica di tipo privato 335.– b. per una collettività 670.–	Importo del canone annuo:: a. per un'economia domestica di tipo privato 300.– b. per una collettività 600.–
Art. 67b cpv. 1	La cifra d'affari annua minima che determina l'obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 500 000 franchi.	La cifra d'affari annua minima che determina l'obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 1'200 000 franchi.
Art. 67b cpv 2	Il canone annuo per un'impresa ammonta, in base al livello di cifra d'affari, a: a. Livello 1 Cifra d'affari in franchi da 500'000 a 749'999 Canone in franchi: 160 b. Livello 2: Cifra d'affari in franchi da 750'000 a 1'199'999 Canone in franchi: 235	Il canone annuo per un'impresa ammonta, in base al livello di cifra d'affari, a:: a. abrogata b. abrogata
Capitolo 2c Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° gennaio 2029 Art. 96c	---	Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 il canone annuo ammonta a: a. per un'economia domestica di tipo privato 312.– b. per una collettività 624.–
III	---	La presente modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 qualora l'iniziativa popolare «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)» fosse ritirata o respinta.